

---

## **Giudizio di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo: individuazione della competenza e regolamento di competenza**

*Qualora la Corte d'appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per violazione del termine di durata ragionevole del processo, declini la propria competenza territoriale, la corte d'appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., a proporre d'ufficio regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la pronuncia d'incompetenza sia stata adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa la forma prevista dalla citata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6.*

*La competenza sulla domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio davanti a sede distaccata del TAR appartiene alla corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 ove tale sede coincida con la sede di un distretto di corte d'appello, a prescindere dai rapporti interni tra giudici speciali, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.2.2015, n. 2450**

*...omissis...*

Ritenuto che xxxx. adiva la Corte d'appello di Salerno chiedendo la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze per il pregiudizio subito a causa della irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Campania sezione distaccata di Salerno;  
che la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza in data 8 luglio 2010, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente la Corte d'appello di Napoli. Quest'ultima, adita in riassunzione, con ordinanza in data 20 gennaio 2011, ha a sua volta dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente la Corte d'appello di Roma;

che, adita in sede di riassunzione, la Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata il 2 settembre 2014, elevava conflitto di competenza, ritenendo che competente a decidere sulla domanda fosse la Corte d'appello di Napoli, atteso che il luogo in cui era iniziato il giudizio presupposto - sezione distaccata di Salerno - ricade in un diverso distretto di Corte d'appello rispetto a quello di Napoli;

distretto rispetto a quale, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, deve ritenersi competente la Corte d'appello di Napoli;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

"... L'istanza è innanzitutto ammissibile, atteso che, "qualora la Corte d'appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per violazione del termine di durata ragionevole del processo, declini la propria competenza territoriale, la corte d'appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., a proporre d'ufficio regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la pronuncia d'incompetenza sia stata adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa la forma prevista dalla citata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6" (Cass. n. 13727 del 2003).

L'istanza è anche fondata, alla luce del principio per cui "la competenza sulla domanda diretta ad ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio davanti a sede distaccata del TAR appartiene alla corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 ove tale sede coincida con la sede di un distretto di corte d'appello, a prescindere dai rapporti interni tra giudici speciali, in quanto ciò che viene in rilievo non è l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario, ma la sua sede. (Nella specie, il giudizio presupposto era stato incardinato presso il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, e la competenza territoriale in ordine ai giudizi di equa riparazione L. n. 39 del 2001, ex art. 3 è stata indicata dalla Suprema Corte nella Corte d'appello di Napoli)" (Cass. n. 6887 del 2012).

Si propone, quindi, l'accoglimento dell'istanza e la dichiarazione della competenza della Corte d'appello di Napoli";

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, l'istanza va accolta, dovendosi dichiarare la competenza della Corte d'appello di Napoli, dinnanzi alla quale le parti vanno rimesse previa riassunzione della causa nei termini di legge;

che non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza della Corte d'appello di Napoli, dinnanzi alla quale rimette le parti, previa riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 gennaio 2015.